

ALLEGATO 6 PAVIA E LODI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI PAVIA E DI LODI

6A PAVIA

ATC: N. 1 LOMELLINA OVEST, N. 2 LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 OLTREPO NORD, N. 5 OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	8
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	10
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	6
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	15
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e

addestramento sono consentiti fino all'08.12.25.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente dal 23.08.2025 al 31.01.2026.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante anche con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dal battente dell'acqua dei fiumi Po, Lambro, Olona e del Colatore Reale. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP;
- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

6B LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino all'08.12.2025.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- **dal 01.02.2026 al 30.03.2026** compreso,
- **dal 01.07.2026 al 15.07.2026** compreso.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Sono vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione nonché ai cacciatori non autorizzati per tale forma di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola avifauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/26
DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2025/26 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2025 per determinate specie migratrici
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/26, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG

Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	<p>Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato. <p>Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.</p>
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **21.09.2025** al **30.09.2025** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua

ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus</i>)	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus)</i>	Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.12.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.

3.2 Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. VALICHI MONTANI

Ai sensi della DCR 854/2025 di ottemperanza alla sentenza definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela, elencati all'allegato A della DCR stessa e cartografati al seguente link: <https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=6bd67e618e6a4c33b115a40d8d0274d7> fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025. *In caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo.*

4.2. MUNIZIONI IN PIOMBO

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso,

all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova):

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola e Mestolone.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it, oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

ALLEGATO 9

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli Ungulati e ai Galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli Ungulati poligastrici (e sul Cinghiale limitatamente alla caccia di selezione)

Relativamente agli Ungulati poligastrici e al Cinghiale, l'art. 40, comma 11 della l.r. 26/93 dispone gli archi temporali massimi di caccia di selezione per ciascuna specie di Ungulato poligastrico (il Cinghiale in selezione è cacciabile tutto l'anno), non differenziati per sesso e classi di età.

Previa acquisizione del parere ISPRA, i piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, vengono poi strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso secondo i principi del prelievo venatorio in selezione e infine approvati con decreto del Dirigente della struttura AFCP territorialmente competente.

I periodi di prelievo, per ciascuna specie, per classi di età e sesso riproducono le indicazioni gestionali e le tabelle di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013. I periodi massimi di caccia in selezione di cui alla legge regionale, vanno pertanto intesi come arco temporale massimo per ciascuna specie.

Nel dettaglio, con riferimento al Manuale sopra citato, per ciascuna specie di Ungulato poligastrico viene prevista una gestione con prelievi nei tempi/classi di età/sesso come di seguito elencati:

Zona Alpi

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 133
- b) Camoscio e Muflone: tav. 4.1, pag. 134

Zona appenninica e pianura

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 135
- b) Daino e Muflone: tav. 4.1, pag. 136

Pertanto, gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di Ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul Cinghiale

La gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, con prelievo venatorio nelle modalità della selezione e della collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. La caccia collettiva è comunque consentita dal 1.10.2025 al 31.01.2026. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono stati pertanto integrati con gli obiettivi del controllo e del

depopolamento.

I principali atti di riferimento sono:

- DGR n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e s.m.i.
- DGR n. 273/2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”
- DGR n. 6587 del 30.06.2022 “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU – “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25”
- DGR n. 3303 del 31.10.2024 “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027"
- Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l’aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”: controllo ed eradicazione della peste suina africana»
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 1.10.2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”
- OPR n. 230 del 23.09.2024 “Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana”

Sui Galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria dei Galliformi alpini, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida. Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.



Regione Lombardia

DECRETO N. 8097

Del 09/06/2025

Identificativo Atto n. 3451

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO VENATORIO DI DETERMINATE SPECIE DI AVIFAUNA

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

VISTE:

- la L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l’art. 18, comma 2;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
- la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale” e, in particolare, l’art. 1, comma 7 il quale dispone che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- la l.r. 25 marzo 2016, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015”;

VISTI inoltre:

- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 “Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia”, che recepisce i contenuti del “Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)”, sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 7531 del 15.12.2022 “Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020”;
- la D.G.R. n. 4526 del 09.06.2025 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026”;



Regione Lombardia

- il Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 7644 del 29.05.2025 “Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2025-2026, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;

ESAMINATI:

- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione vigente 2021, di seguito “KC”, modificato nel 2025 come da nota in data 19/02/2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto “Aggiornamento del Key Concepts Document” e relativi allegati;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici”, della Commissione europea del febbraio 2008 e successive modificazioni, di seguito “Guida interpretativa”;
- il rapporto di ISPRA “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” (2009);
- il documento di ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (L. 96/2010);
- l’accordo sul “Piano di gestione nazionale per l’Allodola (*Alauda arvensis*)” sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l’accordo sul “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)” sancito in data 2 marzo 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Regione Lombardia

- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*)", sancito in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il rapporto della Commissione europea del 2018 "International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur*" (2018 to 2028);

ESAMINATA inoltre la bibliografia tecnico-scientifica di cui all'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2025/2026 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATI i documenti tecnici relativi al calendario venatorio 2025/2026, redatti da Regione Lombardia e inviati a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente con nota prot. M1.2025.0014493 del 27.01.2025, e con nota prot. M1.2025.0015098 del 28.01.2025, integrata con nota prot. M1.2025.0022459 del 10.02.2025, propedeutici alla stesura del calendario venatorio, ivi incluso il presente provvedimento, attraverso il quale ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

CONSIDERATO altresì che per le seguenti specie i relativi Piani di gestione nazionali, sopra menzionati, dispongono misure specifiche per il prelievo venatorio, che è l'oggetto del presente provvedimento:

- Moriglione (*Aythya ferina*):
 - prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;
 - limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali, nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, per la Lombardia corrispondente a 260 capi;
 - monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
- Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*):



Regione Lombardia

- prelievo venatorio consentito dal 21 settembre al 31 dicembre 2025, con possibilità di preapertura dal 1° al 20 settembre 2025 fino a un massimo di tre giornate;
- limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 5 capi giornalieri e 15 capi stagionali nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, per la Lombardia corrispondente a 473 capi;
- monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
- in caso di preapertura, disposta ai sensi della l.r. 17/2004, previo parere ISPRA, dal competente dirigente della struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata, la chiusura viene coerentemente adeguata anticipandola di pari periodo;
- Allodola (*Alauda arvensis*):
 - prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025;
 - limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a non più di 20 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo complessivo di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;

PRESO ATTO della nota prot. 0010980/2025 del 26.02.2025, acquisita al prot. reg. n. M1.2025.0031871 del 26.02.2025, con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che *“fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia”* e a un allegato II *“Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia”* e della nota prot. 0105927 del 07.03.2025, acquisita al prot. reg. M1.2025.0037800 del 07.03.2025, con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

CONSIDERATE le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente atto;



Regione Lombardia

DATO ATTO per quanto attiene alla Moretta, che:

- la caccia alla specie, in adeguamento all'allegato II al parere ISPRA, è consentita solo da appostamento fisso agli uccelli acquatici e a seguito di superamento di un corso di abilitazione riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici che intendano prelevare la Moretta;

- il corso di formazione di cui sopra per l'abilitazione al prelievo venatorio della Moretta, comprensivo delle materie oggetto del corso, dei materiali audiovisivi per il riconoscimento delle specie e della prova d'esame finale, è stato proposto a ISPRA con nota prot. n. M1. 2023.0036934 in data 25.05.23 il quale ha validato la proposta, con alcune modifiche e integrazioni, come da nota prot. n. M1.2023.0036934 in data 05.07.23;

- con DGR n. 4113 del 24.03.2025 "Disposizioni per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*) in Regione Lombardia" è stato disposto di avvalersi dei componenti esperti in zoologia applicata alla caccia già presenti nelle commissioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio al fine di esaminare i candidati che intendano sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta;

- con decreto n. 5752 del 22.04.2025 "Disposizioni in ordine al conseguimento dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*)" sono state approvate le disposizioni relative ai corsi ed esami per il rilascio dell'abilitazione al prelievo venatorio della Moretta;

- è stato inoltre avviato un Piano di rilevamento e monitoraggio delle popolazioni nidificanti di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione sul territorio regionale, in corso come prima annualità nei mesi da aprile ad agosto 2025 ed è stata altresì disposta l'elaborazione di un piano di fattibilità per interventi di miglioramento ambientale nelle zone umide più favorevoli a queste tre specie di Anatidi da attuarsi nel corso dell'anno 2026;

DATO ATTO per quanto attiene all'Allodola che, contrariamente a quanto affermato da ISPRA nel parere, le misure di miglioramento ambientale favorevoli alla specie, disposte dal relativo Piano di gestione, sono state effettuate anche successivamente al 2019 e comunicate al MATTM (poi al MITE e infine al MASE) con le seguenti note:

- prot. M1.2019.0049039 del 16.04.2019 avente a oggetto "Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività" relativa all'anno 2018 trasmessa al MATTM;



Regione Lombardia

- prot. M1.2020.0061738 del 17.03.2020 avente a oggetto “Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività” relativa all’anno 2019 trasmessa al MATTM;
- in risposta al prot. ministeriale n. 0040405 e 0040446 del 19.04.2021, avente a oggetto “Piani di gestione nazionale della Allodola e della Coturnice e applicazione delle misure previste” relativa all’anno 2020 trasmessa al MITE;
- prot. M1.2023.0024875 del 07.02.2023, avente a oggetto “Trasmissione dati Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica, della Coturnice e dell’Allodola” relativa all’anno 2022 trasmessa al MITE;
- prot. M1.2024.0043915 del 18.03.2024, avente a oggetto “Richiesta trasmissione della rendicontazione annuale relativa ai Piani di Gestione Nazionali della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), della Coturnice (*Alectoris graeca*), dell’Allodola (*Alauda arvensis*), del Moriglione (*Aythya ferina*) e del Gallo Forcello (*Lyrurus tetrix*) ed alle specie residenti Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), della Starna (*Perdix perdix*), Gallo Cedrone (*Tetrao urogallus*) e del Francolino di Monte (*Bonasa bonasia*)” relativa all’anno 2023 trasmessa al MASE;
- prot. M1.2025.0089977 del 28.05.2025, avente a oggetto “Trasmissione dati dei Piani di Gestione Nazionale di Moriglione, Tortora selvatica, Allodola, Coturnice e Fagiano di Monte” trasmessa al MASE;

CONSIDERATO inoltre, sempre in relazione all’Allodola, che l’indicazione presente nel parere ISPRA di subordinare il prelievo della specie in dipendenza dell’effettuazione dei miglioramenti ambientali di cui al Piano di gestione nazionale, non è una disposizione prevista dal Piano stesso, come argomentato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO per quanto attiene agli studi sull’avifauna migratrice che si basano sulla telemetria satellitare, poiché nel proprio parere ISPRA sostiene che questa metodologia di indagine non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull’inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e dell’impatto del trasmettitore satellitare sulle condizioni fisiche degli esemplari equipaggiati, di precisare che:

- la telemetria satellitare è una delle metodologie di indagine e di studio sulle migrazioni dell’avifauna, citate dal CTFVN nel proprio parere, cui fare riferimento per dati di monitoraggio a motivazione del discostamento dal



Regione Lombardia

dato KC nazionale, oltre ai dati derivanti da pubblicazioni scientifiche, da bioacustica e da *citizen science*;

- l'ampio e affermato utilizzo di tale metodologia negli studi ornitologici, dettagliatamente descritto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è attestato dalla mole di studi scientifici pubblicati condotti a livello internazionale con la telemetria satellitare, dal fatto che lo stesso ISPRA, da anni, se ne avvalga per studiare le migrazioni delle specie Beccaccia, Codone, Germano reale, Pavoncella e Tordo bottaccio e, infine, dai pareri di autorizzazione delle ricerche basate su tale metodologia rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, nei quali viene altresì precisato quale sia il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale monitorato;

RITENUTO inoltre, per quanto attiene all'Atlante europeo delle Migrazioni e in particolare il suo modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC", citato da ISPRA a conferma dei dati italiani sintetizzati nei KC 2021, che si tratti di un documento tecnicamente lacunoso per le motivazioni di cui al citato Allegato 1 al presente provvedimento e di esprimere le seguenti considerazioni:

- l'Atlante è una pubblicazione della CMS (Convenzione Specie Migratrici detta comunemente Convenzione di Bonn) ed EURING, che non risulta validata ufficialmente a livello europeo;
- la redazione dell'Atlante risultava finalizzata a superare l'approccio metodologico su "scala nazionale" seguito dalla Commissione UE e sintetizzato nei KC (ponendosi quindi in antitesi con esso), con la proposta alternativa di un approccio per "flyway" ossia per via di migrazione, come testimoniato dall'erogazione di un finanziamento ad hoc da parte del MASE, pari a un milione di euro, al Segretariato della CMS per la realizzazione dell'Atlante;
- i risultati dell'Atlante suddividono il territorio italiano in due-tre settori, con differenze di decenni d'inizio della migrazione; quindi, per molte regioni italiane questa pubblicazione in realtà smentirebbe i dati nazionali unitari dei KC, oggi tenuti a riferimento per la redazione dei calendari venatori;

PRESO ATTO che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che "le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in



Regione Lombardia

quanto contengono un giusto contemperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria";

PRESO ATTO altresì, del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93 in data 25.02.2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26, ivi incluse quelle oggetto del presente provvedimento, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

CONSIDERATO che in sede di richiesta di parere a ISPRA e al CTFVN, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, Regione Lombardia ha prospettato le seguenti opzioni riduttive:

- Combattente (*Calidris pugnax*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;
- Allodola (*Alauda arvensis*): in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 20 capi giornalieri e 50 stagionali, cui concorrono nel carniere massimo stagionale anche le allodole eventualmente prelevate fuori regione di residenza venatoria; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 21 settembre al 31 ottobre 2025 e riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Codone (*Anas acuta*): prelievo venatorio dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2026, alla sola forma da appostamento e riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
- Moriglione (*Aythya ferina*): in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 10 stagionali; determinazione di un limite massimo di prelievo stagionale a livello regionale pari a 260 capi; prelievo venatorio dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31



Regione Lombardia

- gennaio 2026, alla sola forma da appostamento; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del limite massimo di carniere stagionale previsto a livello regionale; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
- Moretta (*Aythya fuligula*): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 1° novembre 2025 al 20 gennaio 2026, nella sola forma da appostamento fisso; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 5 stagionali; determinazione di un limite massimo di prelievo stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del limite massimo di carniere stagionale previsto a livello regionale; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
 - Beccaccia (*Scolopax rusticola*): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 21 settembre 2025 al 20 gennaio 2026 e nel mese di gennaio 2026 prelievo venatorio consentito solo negli ATC e solo nelle giornate di sabato e domenica; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 20 stagionali; attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;
 - Anatidi (Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Mareca strepera*, Fischione *Mareca penelope*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Marzaiola *Spatula querquedula*, Mestolone *Spatula clypeata*) e Rallidi (Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*), prelievo venatorio dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2026, alla sola forma da appostamento;
 - Tordo sassello (*Turdus iliacus*): riduzione del limite massimo di carniere stagionale a 150 capi per cacciatore;

DATO ATTO che l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2025/2026 per la riduzione (art. 1,



Regione Lombardia

comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prende atto del parere favorevole del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove si discosta dal parere di ISPRA;

RITENUTO pertanto, a seguito di quanto sopra esposto e a motivazione delle disposizioni assunte con il presente atto, di adottare l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2025/2026 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie Cesena (*Turdus pilaris*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*) e Frullino (*Lymnocyptes minimus*) sulla base dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 7644 del 29.05.2025, siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e da una pluralità di provvedimenti successivi, che, necessariamente, devono essere coordinati tra loro, fra i quali rientrano le "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026", adottate con D.G.R. n. 4526 del 09.06.2025 e la riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 l.r. 17/2004, del prelievo di determinate specie di avifauna, oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto urgente adottare il presente atto, sia per portare tempestivamente a conoscenza dei soggetti interessati le disposizioni che regolano



Regione Lombardia

lo svolgimento della stagione venatoria 2025/2026, consentendone una lettura coerente e integrata, che per procedere alla pubblicazione entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 della legge 157/92;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna attribuite con D.G.R. del 13 luglio 2023, n. XII/628;

DECRETA

1. di adottare l'Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2025/2026 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la stagione venatoria 2025/2026, sulla base dell'Allegato 1, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo venatorio, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, per le seguenti specie cacciabili:

- Combattente (*Calidris pugnax*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;
- Allodola (*Alauda arvensis*): ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 20 capi giornalieri e 50 stagionali; i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): prelievo venatorio consentito dal 21 settembre al 31 ottobre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali;



Regione Lombardia

- Codone (*Anas acuta*): prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;
- Moriglione (*Aythya ferina*):
 - prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 21 al 31 gennaio 2026 consentito solo da appostamento; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 260 capi; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;
 - ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moriglione deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
 - la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 260 capi;
- Moretta (*Aythya fuligula*): prelievo venatorio consentito dal 1° novembre 2025 al 20 gennaio 2026, nella sola forma da appostamento fisso; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;



Regione Lombardia

- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moretta deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi
 - abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
 - la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 237 capi;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*): prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 20 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2026 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica. Attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;
- Anatidi (*Alzavola Anas crecca*, *Canapiglia Mareca strepera*, *Fischione Mareca penelope*, *Germano reale Anas platyrhynchos*, *Marzaiola Spatula querquedula*, *Mestolone Spatula clypeata*) e Rallidi (*Folaga Fulica atra*, *Gallinella d'acqua Gallinula chloropus*, *Porciglione Rallus aquaticus*): prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*): limite massimo di carniere stagionale pari a 150 capi per cacciatore;

3. di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Colombaccio



Regione Lombardia

(*Columba palumbus*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie Cesena (*Turdus pilaris*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*) e Frullino (*Lymnocyptes minimus*) sulla base dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, Struttura Natura e Biodiversità n. 7644 del 29.05.2025 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2025/2026 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

5. di pubblicare esclusivamente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato 1 sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>

Il Dirigente
FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.